



# COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Codice Fiscale 80002290528

tel. 0577 / 742311

Partita IVA 00094900529

fax 0577 / 742355

## ORDINANZA N° 05/2003

**OGGETTO:** Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico e spettacolo ed intrattenimento.

### IL SINDACO

- VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- VISTA la legge 25.08.91, n. 287 ed in particolare l'art. 8 che conferisce al Sindaco la facoltà di stabilire orari e turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- VISTO i pareri del Ministero dell'Industria e Commercio nn. 190808 del 30.12.93 e 192308 del gennaio 1994 secondo i quali la legge 1° giugno 1971, n. 425, e con essa il turno di chiusura obbligatorio dei pubblici esercizi per un giorno alla settimana ivi previsto, è da ritenersi abrogata per effetto dell'art.8 della legge n. 287 del 25.08.91 che, nel ridisciplinare l'intera materia degli orari, si fonda sull'opposto principio degli obblighi di apertura;
- RITENUTE fondate e, pertanto, fatte proprie le argomentazioni sviluppate dal Ministero dell'Industria, condivise dalla Regione Toscana nella nota 26.06.94, prot. n. V/9116/5.10.1.1;
- RITENUTO OPPORTUNO, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione dell'ordinanza attualmente vigente, di adeguare la disciplina dettata con tale ordinanza al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, purchè nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico ambientale;
- RITENUTO al fine di dare certezza anche formale al testo della normativa effettivamente vigente di revocare la previgente Ordinanza n° 25 del 31/5/2000 sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;
- TENUTO CONTO dei pareri espressi dalle Associazioni di categoria, dei consumatori e dall'Azienda di Promozione Turistica;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

### ORDINA

**che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento:**

## **Art. 1 – Tipi di esercizi**

1. Ai fini della presente ordinanza tenuto conto della classificazione prevista all'articolo 5 della legge n. 287/91, i pubblici esercizi sono raggruppati in:

- TIPOLOGIA A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- TIPOLOGIA B: esercizi di somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- TIPOLOGIA C: esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- TIPOLOGIA D: esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Nel caso in cui nei medesimi locali o in locali comunicanti o comunque facenti parte di un unico complesso siano presenti esercizi di ristorazione ed esercizi di somministrazione di bevande, a tutti quanti si applica la disciplina prevista per gli esercizi di somministrazione di bevande.

3. Il disposto del comma precedente non si applica:

- se gli esercizi fanno capo a titolari diversi
- se l'attività di somministrazione di alimenti risulti economicamente prevalente, rispetto a quelle di somministrazione di bevande ed il titolare faccia documentata richiesta di seguire per essa gli orari e turni della tipologia A.

## **Art. 2 – Periodi e ripartizione del territorio**

1. L'anno, tenuto conto delle caratteristiche della domanda presente a Castellina in Chianti, è suddiviso in due periodi e precisamente:

- a) PERIODO TURISTICO, corrispondente ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;
- b) PERIODO ORDINARIO, corrispondente ai restanti mesi dell'anno

2. Il territorio comunale, ai fini degli orari dei pubblici esercizi, è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 - CASTELLINA IN CHIANTI, comprendente il Capoluogo

Zona 2 – ESPANSIONE, comprendente tutto il resto del territorio

## **Art. 3 – Orari degli esercizi e chiusura infrasettimanale**

1. In relazione alla classificazione dei pubblici esercizi, di cui all'art. 1, sono fissati i seguenti orari di apertura e chiusura:

	APERTURA	CHIUSURA
TIPOLOGIA A	Dalle 11.00 alle 12.00	Dalle 22.00 alle 1.00
TIPOLOGIA B	Dalle 5.00 alle 8.00	Dalle 21.00 alle 1.00

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, ciascun operatore sceglie liberamente l'orario di apertura e chiusura, con facoltà di differenziazione in relazione ai due periodi dell'anno indicati al primo comma dell'articolo 2.
3. E' consentita all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
4. L'attività di somministrazione negli esercizi della tipologia C dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività di intrattenimento e svago.
5. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a/r, l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile;
6. L'orario scelto dall'operatore ed indicato nel cartello deve essere rispettato sia come limiti minimi, sia come limiti massimi dell'attività.
7. L'obbligo di chiusura settimanale, già previsto dalla legge 1° giugno 1971, n. 425 e dalle ordinanze comunali emanate in esecuzione della stessa, è da considerarsi soppresso ad ogni effetto.

#### **Art. 4 – Servizio ridotto di ristorazione**

1. Limitatamente al periodo ordinario di cui all'art. 2, comma 2, gli esercizi di ristorazione possono scegliere di effettuare l'apertura per un solo pasto nella giornata, effettuando la chiusura entro le ore 16.00, nel caso di scelta del pranzo e l'apertura a partire dalle 18.00, nel caso di scelta del servizio serale.
2. Gli esercenti che intendono usufruire della facoltà di cui al comma 1, inoltrano, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo ordinario di ciascun anno, apposita istanza in bollo ed è concessa, mediante visto sull'istanza stessa, a condizione che:
  - a) L'esercizio di ristorazione non risulti l'unico presente nella zona, secondo la ripartizione di cui all'art. 2;
  - b) Il servizio di ristorazione in occasione di ciascuno dei pasti principali non scenda al di sotto del 50%, in ciascuna zona.
3. In caso di domande concorrenti, le stesse sono accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) non aver usufruito della deroga nell'anno precedente;
  - b) priorità temporale della richiesta

### **Art. 5 – Ferie**

1. Le comunicazioni delle chiusure degli esercizi per ferie, di durata superiore a cinque giorni, debbono essere inoltrate almeno 90 giorni prima dell'inizio del periodo.
2. In relazione al disposto dell'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è eventualmente comunicato, non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio del periodo di ferie, il divieto di usufruirne, in tutto o in parte, qualora il numero degli esercizi della medesima tipologia, in ferie nello stesso periodo, superi il 50%, del totale degli esercizi della medesima tipologia presenti nella zona.
3. La scelta degli operatori cui comunicare l'eventuale interdizione di usufruire del periodo di ferie è effettuata sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) aver usufruito, in tutto o in parte, delle ferie nel medesimo mese solare nell'anno precedente;
  - b) posteriorità della comunicazione di ferie.

### **Art. 6 – Poteri del Sindaco**

1. Il Sindaco ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza potrà imporre modifiche all'orario.

### **Art. 7 – Laboratori artigianali di produzione**

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai laboratori artigianali (gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie, pizza la taglio etc)

### **Art. 8 – Esclusioni**

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- Al domicilio del consumatore;
- Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli ospiti alloggiati;
- Nelle mense aziendali e nei circoli;
- A favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- Nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, delle Forze di Polizia;
- Sui mezzi di trasporto pubblico;

### **Art. 09 – Giochi leciti**

1. L'attività di giochi leciti, svolta all'interno dei pubblici esercizi debitamente autorizzati, è obbligata al rispetto dell'orario seguito dal pubblico esercizio cui si riferisce.

#### **Art. 10 – Uso di apparecchi radio e TV in PP.EE.**

1. L'uso di apparecchi radio e Tv è consentito non prima delle ore 07.00 e non oltre 24.00.

#### **Art. 11 - Attività musicale in PP.EE.**

1. Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici ed elettronici in orario compreso fra le ore 09.00 e le ore 24.00.
2. Negli spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
3. Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 12 - Teatri, cinematografi, sale da ballo, sale di audizione, auditorium, concerti, festival, manifestazioni varie e saltuarie, locali di arte varia**

1. Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso, possono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 09.00 e le ore 24.00.
1. Negli spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al presente articolo possono effettuarsi dalle ore 10. 00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

#### **Art. 13 - Informazioni all'utenza**

1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare chiaramente:
  - l'orario di apertura e chiusura prescelti;
  - l'eventuale giorno di chiusura settimanale;
2. Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese;
3. All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.
4. Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo inoltre di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

#### **Art. 14 – Inquinamento acustico**

1. Le attività di cui alla presente ordinanza, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

### **Art. 15 - Deroghe**

1. Per particolari esigenze non contemplate ed esaurientemente motivate possono essere disposte parziali deroghe, su istanza degli interessati.

### **Art. 16 - Sanzioni**

La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

### **Art. 17 - Norme finali**

1. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Si dichiara la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e si dispone l'affissione all'Albo Pretorio per 8 giorni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Castellina in Chianti, 11/03/2003

IL SINDACO  
Anna Maria Betti



# COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Viale della Rimembranza, 14

tel. 0577 / 742336

fax 0577 / 742355

Protocollo n°

Castellina in Chianti, 22/1/2002

Spett/Le,  
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA  
53100 SIENA  
0577/270676

Spett/Le,  
F.I.P.E.  
Via dei Termini, 32  
53100 SIENA  
0577/223188

Spett/Le  
F.I.E.P.E.T.  
53100 SIENA  
0577/286379

Spett/Le,  
CONFCOMMERCIO  
Via dei Termini n. 32  
53100 SIENA  
0577/223188

Spett/Le,  
CONFESERCENTI  
Viale Toselli 74  
53100 SIENA  
0577/286379

Spett./Le,  
CONFCONSUMATORI  
Sede Regionale di Firenze  
Via G. Modena 23  
50121 FIRENZE  
Tel. e fax 055/58.55.64

Spett/Le,  
FEDERCONSUMATORI  
La Lizza n. 11  
53100 SIENA

Spett/Le,  
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  
Via P.A. Mattioli, 8  
53100 SIENA  
Tel. e Fax (0577) 286600

Oggetto: orari pubblici esercizi ed attività ad esse collegate nonché delle attività di pubblico e spettacolo ed intrattenimento

Allegato alla presente Vi inviamo la bozza dell'ordinanza relativa agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico e spettacolo ed intrattenimento, ubicati nel territorio di Castellina in Chianti, per l'espressione del parere di Vostra competenza.

Vi preghiamo gentilmente di inviare eventuali osservazioni o l'espressione del parere favorevole entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, tramite fax al numero 0577 / 742355 attenzione Servizio Polizia Municipale. Qualora nel termine suddetto non sia pervenuta alcuna risposta, il Vostro parere sarà ritenuto come favorevole.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE